




# COMUNE DI PALERMO

AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.  
SETTORE OO.PP. / CITTÀ STORICA

**"Restauro dei Padiglioni 1 - 2 ai Cantieri Culturali alla Zisa", da  
destinare a sede decentrata della Biblioteca Comunale  
(CUP: D74B12000080001)**



## PROGETTO ESECUTIVO

### Progettisti:

Arch. Angela Gebbia (coordinatrice)  
Arch. Gabriele Giorgianni  
Ing. Edoardo Intravaja  
Ing. Michele Milano

### Progettista impianti:

Studio Faraone S.r.l.s.

### Ing. Pietro Faraone

Legale rappresentante, Socio e Direttore Tecnico  
Ordine Ingg. di Palermo Iscritto al n. 3699

### Ing. Francesco Russo

Socio e Direttore Tecnico  
Ordine Ingg. di Palermo Iscritto al n. 6374  
Professionista antincendio abilitato ai sensi del D.Lgs. 139/2006  
e D.P.R. n. 151/2011: n. PA06374100889

### Coordinatore della sicurezza:

Arch. Gianfranco Geraci

### Pareri, approvazioni

Elaborato del PROGETTO ESECUTIVO verificato come da  
Rapporto Finale prot. n. AREG/1656039 del 19/12/2023

**VISTO,**  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 co.4 del codice d.lgs. 36/2023

**SI VALIDA**  
come da contestuale Atto del RUP  
prot. AREG 1656199 del 20.12.2023

Il R.U.P.

Ing. Tonino Martelli

Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Tonino Martelli

Staff del R.U.P.  
Arch. Angela Gebbia

Data : Dicembre 2023

Rev. n.

Elaborato:

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Codice Elaborato:

**D.04.1**

## SCHEMA DI CONTRATTO

### SOMMARIO:

#### PARTE 0 - SCHEMA DI CONTRATTO

Titolo – Quadro Economico.....	2
Contratto.....	3
Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 Ammontare dell'appalto e determinazione del corrispettivo.....	4
Art. 3 Capitolato Speciale e norme regolatrici del contratto.....	4
Art. 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore-direzione del cantiere.....	4
Art. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
Art. 6 Inizio dei Lavori.....	5
Art. 7 Termine ed esecuzione dei lavori e penale.....	5
Art. 8 Cessione e subappalto del contratto.....	6
Art. 9 Variazioni al progetto e al corrispettivo.....	6
Art. 10 Invariabilità del corrispettivo.....	6
Art. 11 Pagamento del corrispettivo.....	6
Art. 12 Ritardo nei pagamenti.....	7
Art. 13 Responsabilità e garanzie dell'impresa – rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.....	7
Art. 14 Risoluzione del Contratto.....	7
Art. 15 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva .....	7
Art. 16 Responsabilità verso Terzi e assicurazione .....	7
Art. 17 Obblighi e oneri dell'impresa in materia di lavoro dipendente-previdenza e assistenza.....	8
Art. 18 Obblighi e oneri dell'impresa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e nel cantiere.....	8
Art. 19 Adempimenti in materia antimafia.....	8
Art. 20 Altri oneri a carico dell'impresa .....	8
Art. 21 Definizione delle controversie .....	9
Art. 22 Codice della privacy.....	9
Art. 23 Richiamo alle norme legislative e regolamentari .....	10
Art. 24 Documenti contrattuali.....	10
Art. 25 Spese di contratto e trattamento fiscale.....	10
Art. 26 Norme finali.....	10

## SCHEMA DI CONTRATTO

### PARTE 0 – SCHEMA DI CONTRATTO

### Restauro dei padiglioni 1- 2 ai Cantieri Culturali alla Zisa da destinare a sede decentrata della Biblioteca Comunale

#### QUADRO ECONOMICO

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A.1	Lavori al netto della manodopera e degli oneri della sicurezza	€ 1.981.627,30
A.2	Manodopera	€ 538.969,30
A.3	Oneri della sicurezza	€ 137.781,03
	<b>sommano</b>	<b>€ 2.658.377,63</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Oneri di accesso a discarica (iva	€ 5.000,00
B.2	IVA su oneri di accesso a discarica	€ 1.100,00
B.3	indagini e accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA	€ 10.000,00
B.4	IVA su indagini e accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal CSA	€ 2.200,00
B.5	Imprevisti, lavori in economia (5% su A)	€ 132.918,88
B.6	IVA su lavori e imprevisti (10%)	€ 279.129,65
B.7	Incarichi di supporto al RUP per gli aspetti di gestione del finanziamento (inclusi oneri) - verificatore - collaudo	€ 60.000,00
B.8	IVA per incarichi di supporto al RUP per gli aspetti di gestione del finanziamento (22%)	€ 13.200,00
B.9	Spese per i dipendenti e l'ufficio (Incentivo, assicurazioni, spese di carattere strumentale, etc.)	€ 60.000,00
B.10	Spese per i dipendenti e l'ufficio (Incentivo, assicurazioni, spese di carattere strumentale, etc.)	€ 12.000,00
B.11	Spese tecniche di progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, Direzione Lavori, collaudi (impianti, restauratrice)	€ 63.000,00
B.12	IVA su spese tecniche di progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, Direzione Lavori, collaudi	€ 13.860,00
B.13	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, consuntivo scientifico, pubblicazione (incl. IVA 22%)	€ 5.000,00
B.14	IVA su spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, consuntivo scientifico, pubblicazione (incl. IVA 22%)	€ 1.100,00
B.15	Spese per commissioni giudicatrici	
B.16	IVA su spese per commissioni giudicatrici	
B.17	Arredi vari	€ 793.800,00
B.18	IVA su arredi	€ 174.636,00
B.19	Spese per acquisizione pareri e accessorie	€ 2.700,00
B.20	Assicurazioni	€ 11.977,84
	<b>sommano</b>	<b>€ 1.641.622,37</b>

committente:

Comune di Palermo

appaltatore:

---

---

---

Contratto per l'esecuzione dei **“Restauro dei padiglioni 1- 2 ai Cantieri Culturali alla Zisa da destinare a sede decentrata della Biblioteca Comunale”** da realizzare nel territorio del comunale di Palermo.

L'anno ....., il giorno..... del mese di .....,  
presso gli uffici del \_\_\_\_\_ del Comune di Palermo siti in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ tra:

a) .....  
nato a ..... il ....., che dichiara  
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di  
Palermo codice fiscale ..... e partita IVA....., che rappresenta nella  
sua qualità di....., di seguito nel presente atto denominato  
semplicemente “ente appaltante”;

b).....  
nato a ..... il..... residente in ....., via  
....., in qualità di.....  
dell'impresa .....

.....  
con sede in ....., via....., codice fiscale  
..... e partita IVA ....., di seguito nel presente atto  
denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

#### PREMESSO

- che con provvedimento n. .... in data ....., è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di Restauro dei padiglioni 1- 2 ai Cantieri Culturali alla Zisa da destinare a sede decentrata della Biblioteca Comunale”*, per un importo dei lavori da appaltare di euro 2.658.773,63 (duemilioneisecentocinquantottosettecentosettantatre/63), di cui euro 1.981.627,30 (unmilionenovecentottantunoseicentoventisette/30) soggetto a ribasso d'asta ed euro

538.969,30 (cinquecentotrentottomilanovecentosessantanove/30) per manodopera e euro 137.781,03 (centotrentasettemilasettecentottantuno/03) per oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso;

- che in seguito a ..... (*specificare la tipologia del procedimento di aggiudicazione*), il cui verbale di gara è stato approvato con provvedimento del ....., n. .... in data ....., i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ..... per il prezzo complessivo di euro ..... sopra specificato, a seguito del ribasso percentuale offerto pari a .....

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

#### **Art.1. - Oggetto e forma del contratto**

Il Comune di Palermo, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa....., [eventualmente: *A.T.I. composta tra (mandataria); \_\_\_\_\_(mandante) \_\_\_\_\_(mandante)*] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di **Restauro dei Padiglioni 1-2 ai Cantieri Culturali alla Zisa da destinare a sede decentrata della Biblioteca Comunale**, da realizzare nel territorio comunale di Palermo, sulla base dell'offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara e alle condizioni tutte contenute nel presente contratto e in tutti gli elaborati progettuali, sia grafici che descrittivi. Di tutti gli elaborati e dei luoghi ove si svolgeranno i lavori, l'appaltatore dichiara di essere a conoscenza avendone presa visione.

#### **Art.2. - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- a) Offerta prodotta dall'appaltatore (All. "A");
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto (All. "B").
- c) il progetto esecutivo, comprensivo di allegati e pareri (All. "C")

Sono, altresì, contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

#### **Art.3. - Interpretazione**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile.

#### **Art.4. - Corrispettivo del contratto**

Il corrispettivo dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, stipulato "a misura", è convenuto dalle parti nella somma di € .....(.....), I.V.A. esclusa. Nella somma presuntiva di € ..... sono inclusi € ..... per manodopera ed € .....per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.

I lavori saranno contabilizzati "a misura" sulla base delle quantità effettivamente realizzate e con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore pari al ..... su tutti i prezzi individuati. Il prezzo a misura con prezzi unitari si intende offerto dall'impresa in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio, e, quindi, sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente. L'impresa non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere.

L'importo dei lavori, al momento presunto, dovrà essere adeguato corrispondentemente ai lavori eseguiti e potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di quantità e/o categorie previste oppure di esecuzione di altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non contemplati dal presente atto o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi citato. Pertanto, qualora le quantità dovessero essere diverse rispetto a quanto preventivato, esse saranno computate a misura, sulla base dei prezzi unitari riportati nell'Elenco prezzi unitari allegato. Per quanto riguarda invece le opere diverse da quelle inserite nell'elenco prezzi (e/o non previste) esse saranno valutate a misura in base ai prezzi concordati tra appaltatore e committente oppure, in mancanza, in base ai prezzi previsti nell'Elenco prezzi regionale di riferimento.

Le parti danno atto che si applica la disciplina prevista dagli articoli 9 e 60 del Codice. Pertanto, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Resta inteso che la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di

aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

#### **Art.5. - Varianti**

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art.120 del Codice.

#### **Art.6. - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori**

Le parti convengono che l'impresa dovrà iniziare i lavori entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto, e tale data dovrà essere concordata con la direzione lavori. Di tale operazione verrà redatto dallo stesso direttore dei lavori apposito verbale e la data sarà il riferimento per calcolare la durata dei lavori. La preventiva consegna del cantiere avverrà entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

Le parti convengono altresì che, qualora l'impresa non dia inizio ai lavori entro il termine sopra stabilito, il committente potrà intimare all'impresa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro 10 giorni dal ricevimento con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà senz'altro risoluto. Resterà comunque salvo il diritto del committente di agire in giudizio per chiedere l'eventuale risarcimento del danno.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni .....(.....) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) ed il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante all'atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Palermo.

#### **Art.7. - Termine dei pagamenti**

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. E' facoltà della stazione appaltante autorizzare l'anticipazione fino al 30%.

Le parti danno atto che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

I pagamenti successivi all'anticipazione del 20% (venti per cento) avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 300.000,00.-(trecentomila /00).

Ai sensi dell'art.11, comma 6, del Codice sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgo cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

[Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato.

Ai sensi dell'art.120, comma 12, del Codice, per eventuali cessioni di credito si fa rinvio a quanto stabilito dalla Legge 21 febbraio 1991 n.52 e all'Allegato II.14 del Codice.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini stabiliti.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per



le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

#### **Art.8. - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) al Codice Identificativo dell'Ufficio di Carico \_\_\_\_\_, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) .....ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .....

#### **Art.9. - Subappalto**

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 119 del Codice. L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i seguenti lavori o parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo: \_\_\_\_\_

---

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- b) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente .

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3, comma 9 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

#### **Art.10. - Garanzie definitive**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ nella stessa misura e secondo le modalità previste nel presente Capitolato.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi indicati nel presente Capitolato.

L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

#### **Art.11. - Garanzie assicurative**

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Resta fermo il dettato dell'art.117 del Codice.

#### **Art.12. - Termini per il certificato di collaudo o per la regolare esecuzione**

Ai sensi dell'art.116 del Codice, le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 del Codice.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori. Esso ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

#### **Art.13. - Consegna anticipata**

Si applica l'art. 8 comma 1 della Legge n. 120/2020.

#### **Art.14. - Penali**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari a circa lo 0,5 per mille (€ zero e centesimi cinque ogni cento €) dell'importo contrattuale, corrispondente ad Euro \_\_\_\_\_.

La penale troverà applicazione anche nei seguenti casi:

- ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

La penale irrogata sarà disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetterà la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori, e, se già addebitata, verrà restituita. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento

dell'importo contrattuale; qualora i ritardi saranno tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal committente a causa dei ritardi.

Nell'ipotesi in cui i lavori rimangano incompiuti, il committente potrà intimare all'impresa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Resterà comunque salvo il diritto del committente di applicare la penale e di agire in giudizio per chiedere l'eventuale risarcimento del danno.

Sarà ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediranno la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti. La sospensione dei lavori permarrà per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. In ogni caso la durata delle sospensioni non sarà calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Nel caso di varianti apportate al progetto e/o alle modalità di esecuzione dei lavori, oppure in caso di affidamento all'impresa di ulteriori e/o maggiori lavori rispetto a quelli originariamente previsti, l'appaltatore avrà diritto ad un prolungamento del termine per la realizzazione dei lavori, proporzionato all'entità della variante o all'entità dei maggiori lavori. L'impresa non potrà pretendere maggiori compensi derivanti da ritardi dei lavori a causa delle sospensioni ordinate dal direttore dei lavori o dal coordinatore per la sicurezza.

#### **Art.15. - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice.

#### **Art.16. - Risoluzione del contratto**

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 112, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal richiamato art.112 del Codice, nonché nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; in

particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione di lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato

un ritardo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita per fatti imputabili all'appaltatore;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste nel presente contratto e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici
- mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti in opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Restano le ferme le disposizioni dell'art.112 del Codice e quelle dell'Allegato II.14 dello stesso.

#### **Art.17. - Recesso dal contratto**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento.

In tale caso si applica l'art. 123 del Codice e le norme di cui all'Allegato II.14 del Codice.

#### **Art.18. - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione**

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di disporre la sospensione per ragioni di necessità e di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 3 ultimo periodo dell'art.121 del Codice. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Si applica l'art.121 del Codice.

#### **Art.19. - Controlli**

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall'art.115 del Codice e dal suo Allegato II.14.

#### **Art.20. - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente**

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale indicato negli atti di gara o quello, differente, dallo stesso indicato, purchè, in quest'ultimo caso, sia stato verificato dalla Stazione appaltante e garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stessa.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

#### **Art.21. - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Palermo.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Palermo che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

#### **Art.22. - Patto di integrità**

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

### **Art.23. - Controversie**

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui al Libro V, Parte I del Codice.

Per ogni controversia connessa all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Palermo.

### **Art.24. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

### **Art.25. - Domicilio e sede operativa dell'appaltatore**

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al RUP.

### **Art.26. - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto**

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.

### **Art.27. – Codice della privacy**

La committenza, in relazione e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (c.d. Codice della privacy), dando atto di aver ricevuto la lettera informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, essendo a conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare con riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti, esprime il proprio consenso all'impresa per il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui all'informativa e per la comunicazione e/o diffusione dei propri dati personali alle categorie di soggetti indicate nell'informativa.

In relazione e ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di trattamento dei dati personali (c.d. Codice della privacy), l'impresa esprime il proprio consenso alla committenza e ai tecnici incaricati per il trattamento dei propri dati, per tutti gli adempimenti e le finalità relative e conseguenti all'oggetto del presente contratto, compresa la comunicazione e/o diffusione dei propri dati alle categorie di soggetti interessate.

### **Art.28. - Clausola fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.



Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro .....  
(...../.....) più IVA in misura di legge.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Il presente atto è firmato in modalità elettronica mediante l'utilizzo e il controllo personale effettuato da me Segretario Generale, degli strumenti informatici di n. \_\_\_\_\_ pagine a video.

#### **APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: \_\_\_\_\_ del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con tre allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale